

Direzione: INCLUSIONE SOCIALE

Area: SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE E TERZO SETTORE

DETERMINAZIONE

N. G02984 del 15/03/2019

Proposta n. 4058 del 12/03/2019

Oggetto:

Approvazione delle Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di noi" (Decreto Ministeriale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 23 novembre 2016)

Proponente:

Estensore

GHINELLI VALENTINA

Responsabile del procedimento

PACCHIONI GLORIA

Responsabile dell' Area

T. BIOLGHINI

Direttore Regionale

V. MANTINI

Protocollo Invio

Firma di Concerto

OGGETTO: Approvazione delle Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del “Durante e Dopo di noi” (Decreto Ministeriale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 23 novembre 2016).

IL DIRETTORE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Sussidiarietà orizzontale e Terzo settore;

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 170 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni”, adottata dal Presidente della Regione con i poteri di cui all’art. 45, comma 5, dello Statuto della Regione Lazio, come ratificata con deliberazione di Giunta regionale del 6 aprile 2018, n. 179, con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è stata, tra l’altro, istituita la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 268 con la quale è stato conferito al Dott. Valentino Mantini l’incarico di Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale;
- la Direttiva del Segretario Generale, prot. n. 337598 del 6 giugno 2018, con la quale, nelle more dell’attuazione da parte dei Direttori delle neoistituite Direzioni regionali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono state collocate le Aree afferenti alle sopresse Direzioni regionali all’interno delle Direzioni di nuova istituzione, attraverso il criterio della competenza funzionale e sulla scorta delle declaratorie delle competenze approvate con la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203;
- l’atto di organizzazione n. G00233 del 14/01/2019 concernente la novazione del “Contratto a tempo pieno e determinato per il conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area Sussidiarietà orizzontale terzo settore e sport della Direzione regionale “Salute e Politiche Sociali” conferito alla dott.ssa Tiziana BIOLGHINI, da dirigente dell’Area Sussidiarietà orizzontale terzo settore e sport della Direzione regionale “Salute e Politiche Sociali” a dirigente dell’Area “Sussidiarietà orizzontale e terzo settore” della Direzione regionale “per l’Inclusione Sociale”.

VISTE

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, così come modificata dalla legge 21 maggio 1998 n. 162, recante “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, che abroga la Legge regionale del 9 settembre 1996, n. 38 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio assistenziali nel Lazio”;
- la Legge regionale del 12 dicembre 2003 n. 41, concernente “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e successive modificazioni ed in particolare l’articolo 9-bis (Programmi per la semiautonomia);
- la Deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2004 n. 1305 “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della L.r. 41/2003” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio. Attuazione”, articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione”;

VISTI

- la Legge 2 giugno 2016 n. 112, “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ed in particolare:
 - ✓ l’art. 3 comma 1, che istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
 - ✓ l’art.4 comma 1, che definisce le seguenti finalità del Fondo:
 - a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilità grave di cui all’articolo 1, comma 2;
 - b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave di cui all’articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
 - c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all’articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri d’acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in

opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

- d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2;
- ✓ l'art.4 comma 2 che prevede, in merito al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, la possibilità di compartecipazione delle regioni, degli enti locali, degli enti del terzo settore, nonché di altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e delle famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1 della stessa legge;
- il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016 “Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016”;

PRESO ATTO

- che la Deliberazione di Giunta regionale n. 454/2017 dispone la suddivisione in Ambiti sovradistrettuali per la gestione del Fondo del Dopo di Noi così come indicato nella tabella sottostante:

Ambito sovradistrettuale	Comune capofila
RM 4.1, 4.2 (ex F1, F2)	Civitavecchia
RM 4.3, 4.4 (ex F3, F4)	Consorzio Valle del Tevere
FR A, FR B	Frosinone
FR C, FR D	Consorzio AIPES
RM 5.1, 5.2 (ex G1, G2)	Guidonia Montecelio
RM 5.3, 5.4 (ex G3, G4)	Tivoli
RM 5.5, 5.6 (ex G5, G6)	San Vito Romano
RM 6.1, 6.3 (ex H1, H3)	Monte Porzio Catone
RM 6.2, 6.5 (ex H2, H5)	Albano Laziale
RM 6.4, 6.6 (ex H4, H6)	Nettuno
LT 1, LT 2, LT 3	Latina
LT 4, LT 5	Fondi
RI 2, RI 3	Poggio Mirteto
RI 1, RI 4, RI 5	Comunità Montana del Salto Cicolano
VT 1, VT 2, VT 3	Viterbo
VT 4, VT 5	Vetralla
RM 3.1	Fiumicino
Roma Capitale	Roma Capitale
TOTALE	

- che Roma Capitale, identificata dalla Regione Lazio quale comune capofila dell'ambito sovradistrettuale, al fine della gestione dell'iter di valutazione delle domande e del finanziamento dei progetti individuali, ha provveduto ad individuare, con proprie determinazioni dirigenziali tre Municipi Capofila, il I il IX e il X, corrispondenti alle tre Aziende Sanitarie Locali cittadine secondo il seguente schema:
 1. ASL Roma 1 – (Municipi I, II, III, XIV e XV) Capofila Municipio I
 2. ASL Roma 2 – (Municipi IV, V, VI, VII, VIII e IX) Capofila Municipio IX
 3. ASL Roma 3 – (Municipi X, XI e XII) Capofila Municipio X.

VISTA

- la determinazione dirigenziale del 27/11/2018 n. G15288 avente ad oggetto “Deliberazione di Giunta regionale n. 569 del 9 ottobre 2018 “Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Programmazione e finalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2018. Determinazione dirigenziale n. G 04647 del 10 aprile 2018, aggiornamento e approvazione dell'Allegato A “Elenco patrimonio immobiliare solidale”. aggiornamento e approvazione dell'Allegato B “Linee guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del Dopo di Noi svolti in appartamenti di civile abitazione”.

PRESO ATTO

- delle numerose richieste di chiarimento pervenute da parte delle Consulte Handicap all'Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore della Direzione Per l'Inclusione sociale in merito, tra l'altro, ai requisiti organizzativi e strutturali che gli appartamenti di civile abitazione destinati al “Durante e Dopo di Noi” devono possedere;
- di quanto emerso a seguito degli incontri intercorsi con la Consulta Regionale, la Consulta Capitolina e le Consulte municipali per l'handicap, le Associazioni di familiari, i Comuni degli ambiti sovradistrettuali capofila per il “Durante e Dopo di noi”;

TENUTO CONTO

- per quanto sopradetto della necessità di articolare in maniera puntuale alcune disposizioni precedentemente emanate;

RITENUTO

- pertanto necessario procedere alla approvazione delle Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del “Durante e Dopo di noi” (Decreto Ministeriale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 23 novembre 2016) come da Allegato 1 al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente l'Allegato B alla determinazione del 27/11/2018 n. G. 15288 ,

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse, che si richiamano integralmente:

- di approvare le Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del “Durante e Dopo di noi” (Decreto Ministeriale - Ministero del lavoro e

delle Politiche Sociali - 23 novembre 2016) come da Allegato 1 al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente l'Allegato B alla determinazione del 27/11/2018 n. G. 15288 .

La presente determinazione con i relativi allegati sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio, all'indirizzo http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
Valentino Mantini

Copia

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INDIPENDENZA ABITATIVA DEL “DURANTE E DOPO DI NOI” (Decreto Ministeriale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - del 23 Novembre 2016).

1. FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

- I programmi di indipendenza abitativa del “Durante e Dopo di Noi” sono destinati a persone con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.
- Gli interventi finanziati tramite il fondo per il Dopo di Noi di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, sono finalizzati alla realizzazione di soluzioni alloggiative di carattere innovativo volte all’abilitazione e allo sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.
- È assicurata la continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite di età.

2. MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

- Le modalità organizzative e gestionali dei programmi di indipendenza abitativa del “Durante e Dopo di Noi” sono in funzione delle finalità contenute nei progetti personalizzati, predisposti dalle unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD), di cui al decreto del Commissario ad acta n. U00431 del 24 dicembre 2012, e finalizzati ad accompagnare la persona verso una maggiore inclusione sociale, nel rispetto delle sue peculiari esigenze e inclinazioni (articoli 5, 6, 7 e 8 dell’allegato B alla D.G.R. n. 454/2017).

Le UVMD nel definire il progetto personalizzato, tengono conto delle risorse professionali ed economiche garantite dal servizio pubblico, tra cui quelle dedicate ai sensi del DPR 12 ottobre 2017 alla sperimentazione del modello di intervento per la vita indipendente e l’inclusione nella società delle persone con disabilità (macro area di intervento “abitare in autonomia”-housing e cohousing sociale), nonché delle eventuali risorse messe a disposizione dalle famiglie o da soggetti del terzo settore (Allegato A D.G.R. 326 del 13/06/2017).

Il responsabile del progetto personalizzato, in particolare della sua attuazione e della costante verifica dell’adeguatezza degli interventi è il Case Manager, figura di riferimento individuata nel progetto stesso che assicura il monitoraggio attraverso incontri periodici con la persona interessata e/o i suoi familiari (o con chi ne tutela gli interessi), nonché con i responsabili dei programmi di indipendenza abitativa (Allegato A D.G.R. 149/2018 “Linee Guida per l’integrazione socio-sanitaria nella Regione Lazio”).

Il Case Manager, in collaborazione con l’UVMD predispone verifiche periodiche ed eventuali revisioni del progetto personalizzato.

- L’individuazione dell’abitazione più idonea da destinare al gruppo delle persone disabili, valutate dalle UVMD in relazione agli interventi e servizi di cui alla legge 112/2016, compete

al Coordinatore dell'Ufficio di Piano del comune capofila dell'Ambito sovradistrettuale, che ne autorizza il funzionamento ai sensi dell'articolo 32 della L.R 11/2016.

- Sono fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso così come previsto dall'articolo 6 della legge 112/2016.
- Il Comune di Roma Capitale ha individuato tre Municipi Capofila, il I il IX ed il X. A seguito di tale organizzazione, i Municipi capofila, di concerto con le Aziende Sanitarie Locali (ASL RM1, RM2 e RM3) hanno costituito delle Unità di Valutazione multidimensionale di Ambito, a cui spetta l'individuazione dell'abitazione più idonea da destinare al costituendo gruppo delle persone disabili oggetto del programma.
- Il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei programmi di indipendenza abitativa è di competenza del Comune/Municipio capofila del Sovrambito in rete con il Comune/Municipio sede dell'immobile stesso e con l'Azienda Sanitaria Locale di riferimento.

3. RESPONSABILE DEL PROGRAMMA DI INDIPENDENZA ABITATIVA

- Per ogni programma di indipendenza abitativa svolto in appartamenti di civile abitazione è prevista la figura di un Responsabile che si coordina con i servizi operanti sul territorio, per favorire una piena inclusione sociale.

Il Responsabile è la figura professionale che:

- ~ assume il ruolo di coordinatore e la responsabilità dell'appartamento, del gruppo di persone adulte disabili che risiedono nell'appartamento e dei programmi in esso realizzati;
 - ~ favorisce la partecipazione e la condivisione del progetto con la persona disabile interessata o, in assenza di autodeterminazione, con chi ne tutela gli interessi (genitori, familiari, amministratore di sostegno, tutore, etc.);
 - ~ ha funzioni di programmazione e organizzazione di tutte le attività che si svolgono all'interno dell'appartamento, nonché del loro coordinamento con i servizi territoriali;
 - ~ coordina il personale impiegato nell'assistenza diretta alle singole persone e/o al gruppo e svolge il controllo sui programmi attuati e sull'andamento delle attività, nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi, regolamenti e delibere, regionali e comunali;
 - ~ collabora con il Case Manager e le UVM distrettuali o di ambito per il monitoraggio e la revisione dei progetti individuali, condivisi con la persona disabile interessata o in assenza di autodeterminazione, con chi ne tutela gli interessi;
 - ~ predispone una relazione semestrale, condivisa con le persone disabili interessate o, in assenza di autodeterminazione, con chi ne tutela gli interessi, da inviare al Coordinatore dell'Ufficio di Piano ed al Direttore del corrispondente Distretto sanitario, sull'andamento del Gruppo Appartamento.
- Il ruolo del responsabile è ricoperto da:
 - ~ laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie;
 - ~ laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con documentata esperienza biennale nel settore;
 - ~ diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza nel

ruolo specifico di responsabile di struttura o servizio socioassistenziale o sociosanitario per disabili di almeno cinque anni.

- Il Responsabile, che deve essere in possesso di uno dei titoli sopra indicati, può essere individuato anche tra gli operatori in servizio presso l'ente del Terzo settore cui è affidata la gestione dell'appartamento e del gruppo di persone disabili che risiedono nell'appartamento. Egli assicura la presenza per un tempo adeguato alle necessità della comunità e, garantisce la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

4. LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL'APPARTAMENTO

- Le soluzioni alloggiative devono essere ubicate in zone residenziali e comunque in un contesto territoriale non isolato, aperte alla comunità di riferimento e permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti.
È ammessa anche la collocazione in aree rurali nell'ambito di progetti di agricoltura sociale, che siano in grado di sviluppare efficacemente insieme alla residenzialità, anche l'attuazione dei programmi di uscita dalla famiglia o istituzione e quelli di accrescimento (art.11 della D.G.R. 454/2017).
- Le caratteristiche dell'immobile, incidono profondamente sul benessere della persona. Gli alloggi sono dotati di ambienti adeguati, organizzati in maniera funzionale, con spazi fruibili in sicurezza e tali da consentire una facile manutenzione e una confortevole accoglienza.
- Deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero (art. 3, comma 4, lettera c del D.M 23 novembre 2016).
- Deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living (art. 3, comma 4, lettera d del D.M 23 novembre 2016).
- È previsto uno spazio per gli operatori residenti o in servizio notturno, tale da garantire la fruibilità e la privacy.
- La verifica dei requisiti strutturali dell'appartamento e dell'eventuale necessità di realizzare in esso gli interventi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d del D.M del 23 novembre 2016, rimane di competenza degli Enti preposti per materia.